

COMUNE DI MARINEO

Prov. di Palermo

A V V I S O

Con delibera del Consiglio Comunale n° 105 del 10/12/2004, è stato approvato il Regolamento sul Cottimo Fiduciario ai sensi del decreto del presidente della Regione del 19/7/2004 e con il medesimo è stato istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Marineo per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario.

Dovendosi procedere, all'aggiornamento per l'anno 2009 dell'albo si invitano le Imprese interessate a fare istanza di inserimento, entro il 31 Ottobre p.v., specificando le categorie di lavoro per le quali si chiede l'iscrizione all'Albo di fiducia dell'Ente.

E' richiesta la seguente dichiarazione e/o certificazione:

la ditta ha sede in _____ Via -C.da

che il titolare o rappresentante legale è residente nel comune di _____;

è in possesso delle seguenti qualificazioni:.....;

(esplicitare, in base alle lett. a), b) e c) del comma 11 quinquies dell'art. 8 della legge 109/94, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 7/2002, la qualifica posseduta dalla ditta per singola categoria di lavoro);

per le società, certificato della cancelleria del tribunale competente, sezione società commerciali, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del Tribunale competente sezioni fallimentare dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento nè sussiste concordato preventivo;

certificato generale del casellario giudiziale relativo al titolare a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;

- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;

- per tutti i componenti la società nel caso di società in nome collettivo;

- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque altro tipo.

dichiarazione con la quale l'impresa si impegna a comunicare ai sensi dell'art. 4 comma 2 del regolamento entro gg. 30 tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

dichiarazione dalla quale risulti che l'impresa o il titolare e gli altri soggetti di cui sopra, per i quali è richiesto il certificato generale del casellario giudiziale:

1) non abbia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;

2) non siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n° 1423;

3) non siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;

4) non abbia avuto condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con le stazioni appaltanti;

5) non abbia effettuato infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

dichiarazione con la quale l'impresa attesta di avere preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

L'A.C., prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la certificazione di cui all'art. 10 sexies della legge 31.05.1965 n° 575 e s.m. ed i. Detta certificazione può essere presentata ad iniziativa dell'interessato, ai sensi del 6° comma del citato art. 10 sexies della legge suddetta.

La certificazione di cui al presente avviso può essere sostituita da dichiarazione rilasciata secondo la vigente normativa in materia.

Si precisa che:

ai sensi dell'art. 10, comma 1 quater, della legge 109/94 si procederà al sorteggio, in seduta pubblica, di un numero pari al 10% delle imprese che hanno presentato autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti di qualificazione, alle quali sarà richiesto di comprovare, entro 10 giorni dal ricevimento della

comunicazione, il possesso di tali requisiti. Non assume rilievo, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'effettivo possesso dei requisiti ove gli stessi non sono comprovati ovvero la presentazione avviene oltre il termine assegnato di 10 giorni.

le operazioni di sorteggio e la conseguente procedura di verifica non interesseranno le imprese che abbiano prodotto idoneo certificato di qualificazione e le imprese escluse in fase di esame della documentazione;

in una seduta successiva si procederà all'esame della documentazione presentata dalle imprese sorteggiate a comprova dei requisiti dichiarati. Le imprese inadempienti o che non comprovino i requisiti saranno escluse dall'Albo e assoggettate alle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109/94.

la mancanza o la incompletezza delle certificazioni e/o dichiarazioni richieste comporta l'esclusione dall'Albo, Si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del regolamento, le imprese già iscritte all'albo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del regolamento, diversamente da quelli di cui alla lettera c) del medesimo non sono tenute in sede di aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione. Si precisa altresì che l'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

Si avvisa che questo Ufficio provvederà, per ciascuna ditta già inserita nell'albo, a richiedere relativo DURC, e ciò al fine di mantenere tale iscrizione.

Marineo li 6/10/2008

IL DIRIGENTE TECNICO
(Arch. S.re Arnone)